



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA TESTO COORDINATO

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
N. 20 del 28.02.2002**

E modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- **n.18 del 14.03.2007**
- **n.15 del 01.03.2008**
- n. 68 del 29.09.2011

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Gestione del servizio
- Art. 3 - Funzionario Responsabile
- Art. 4 - Oggetto della tassa
- Art. 5 - Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 6 - Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa
- Art. 7 - Passi carrabili e accessi ai fondi
- Art. 8 - Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa
- Art. 9 - Mostre merci
- Art. 10 - Girovoghi
- Art. 11 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- Art. 12 - Autorizzazione ai lavori
- Art. 13 - Occupazioni con ponti, scale ecc.
- Art. 14 - Occupazioni con tende e tendoni
- Art. 15 - Affissioni
- Art. 16 - Occupazioni con banchi di vendita al mercato
- Art. 17 - Concessione di occupazione
- Art. 18 - Modalità per la richiesta di occupazione
- Art. 19 - Procedimento
- Art. 20 - Rimborso spese
- Art. 21 - Deposito cauzionale
- Art. 22 - Delimitazione delle occupazioni
- Art. 23 - Obblighi del concessionario
- Art. 24 - Disciplinare
- Art. 25 - Revoca delle autorizzazioni o concessioni
- Art. 26 - Decadenza delle concessioni
- Art. 27 - Sospensione delle concessioni
- Art. 28 - Norme per la esecuzione dei lavori
- Art. 29 - Occupazioni abusive
- Art. 30 - Denuncia e versamento della tassa
- Art. 31 - Criteri per la individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazioni di riferimento
- Art. 32 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 33 - Tariffe
- Art. 34 - Suddivisione del territorio comunale
- Art. 35 - Distributori di carburante
- Art. 36 - Tempi di occupazione
- Art. 37 - Esenzioni
- Art. 38 - Contenzioso

Art. 39 - Sanzioni
Art. 40 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 41 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
Art. 42 - Rinvio ad altre disposizioni
Art. 43 - Pubblicità del regolamento
Art. 44 - Variazioni del regolamento
Art. 45 - Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 4, comma 1 del detto D.Lgs., nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Non sono soggette alla presente disciplina le aree facenti parte del patrimonio disponibile del Comune.

Per tali aree l'eventuale occupazione sia essa temporanea che permanente, sarà soggetta a specifica determinazione del canone.

Art. 2

Gestione del Servizio

1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è gestito in forma diretta dal Comune.

2. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, il servizio può essere affidato in concessione nelle forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507, previa apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

3. In caso di gestione in concessione, sia che venga affidata a soggetti terzi che ad azienda speciale, la deliberazione con la quale viene effettuata tale scelta, deve essere accompagnata oltre che dallo studio comparativo delle varie forme di gestione da tutti i documenti da porsi a base del rapporto fra comune e concessionario, sia nella fase di scelta del contraente che nella fase successiva del rapporto di concessione.

4. In particolare dovranno essere approvati in conformità all'articolo 192 della legge 18.8.2000, n. 267, il disciplinare tecnico amministrativo - lo schema di contratto - la lettera di invito in caso di procedimento di evidenza pubblica con l'indicazione delle modalità di scelta del contraente - la lettera di invito alla gara eventuale di prequalificazione.

5. In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP l'amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

A tale proposito trimestralmente il funzionario responsabile dell'ufficio tributi dovrà verificare la gestione affidata a terzi, rimettendo apposita relazione alla giunta municipale illustrativa in ordine all'andamento del servizio dalla quale emerga accertata:

- la tempestività dei versamenti al Comune
- la regolarità nell'applicazione delle tariffe
- il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali

Art.3

Funzionario Responsabile

Ai sensi dell'art. 54 del D.Lvo. 15-11-1993 n. 507 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche, al quale competono tutte le

funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente regolamento ove non attribuito espressamente ad altro organo comunale.

A tal fine il Funzionario responsabile potrà predisporre, direttamente o tramite suoi delegati, verifiche ed accertamenti con sopralluoghi, ai fini del controllo del rispetto del presente regolamento.

Detto funzionario potrà evidenziare le esigenze in ordine all'organizzazione del personale ed alla gestione del servizio, proponendo eventuali iniziative non di sua competenza, ritenute utili per il servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua e registrati su apposito registro.

Art. 4

Oggetto della Tassa

(art. 38 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture, ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

Art. 5

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti, tutte le altre sono temporanee.

Art. 6

Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa

1. A precisazione di quanto indicato all'art. 38 del D. L.vo 15-11-1993 n. 507 si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

a) chioschi, edicole, casotti e simili;

b) pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo del muro;

c) qualsiasi rialzo del piano pedonale;

d) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici od ai fondi;

e) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci.

f) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento;

g) fosse biologiche e manufatti vari. E' ritenuta definitivamente assolta la tassa relativa all'occupazione con fosse biologiche e manufatti vari, mediante il versamento, in qualsiasi momento di una somma pari a venti annualità del tributo.

h) occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato di questo Comune avente una popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Art. 7

Passi carrabili ed accessi ai fondi

1. Si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi od alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli ad una proprietà privata. Nel caso in cui non esista marciapiedi e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie, è consentito, in conformità e con la procedura e le modalità previste dall'art. 44, comma 8, del D. L.vo 15-11-1993 n. 507, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq 10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 mt tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di particolari attività.

2. E' determinata in anni 20 la durata degli atti di concessione o autorizzazione per accessi, diramazioni e passi carrabili.

3. E' ritenuta definitivamente assolta la tassa relativa all'occupazione con passi carrabili, mediante il versamento, in qualsiasi momento di una somma pari a venti annualità del tributo.

4. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Art. 8

Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa

1. A precisazione di quanto indicato nell'art. 45 del D. L.vo 15-11-1993 n. 507 sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali, spazi aerei occupati da bracci girevoli di gru e similari;

b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;

c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;

d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;

e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampane, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;

f) pali portainsegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;

g) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;

h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

Art. 9

Mostre Mercè

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Art. 10

Girovagli

1. Coloro che esercitano il mestiere di suonatore ambulante, cantante, funambolo od altri mestieri girovagli non possono sostare anche temporaneamente sul suolo pubblico senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo.
3. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di centoventi minuti.
4. Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri.

Art. 11

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi etc.. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori etc.
3. Tali linee aeree provvisorie, se percorse da corrente alternata, dovranno avere tensione non superiore ai 300 Volt efficaci; verranno costruite a regola d'arte in modo che il punto più basso della catenaria, sovrastante al libero suolo pubblico risulti, su questo, ad una altezza minima di mt. 6; il metallo dei fili, tenuto conto dei sovraccarichi per neve e/o venti, non dovrà mai essere assoggettato a tensione superiore a 1/10 del carico di rottura.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso, anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.
5. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori etc.
6. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

Art. 12

Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 13

Occupazioni con ponti, scale etc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, etc.. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.

Art. 14

Occupazione con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
2. Per motivi di estetica e decoro il Sindaco può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

Art. 15 Affissioni

1. Sugli steccati, impalcature, ponti e altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 16 Occupazioni con banchi di vendita al mercato

1. La concessione per l'occupazione con banchi di vendita al mercato è subordinata al regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato con deliberazione C.C. n. 124 del 31.10.2000.
2. La superficie dei posteggi fissi nel mercato settimanale e nei mercati rionali, è stabilita dal suddetto regolamento, in mq. 35 per ogni posteggio.
3. Su richiesta motivata potrà essere autorizzata una superficie superiore fino al massimo di mq. 45, nel caso di vendita effettuata con automarket.
4. E' data facoltà, su specifica richiesta, ai produttori agricoli che esercitano la vendita ai sensi della L. 59/63, di ridurre la superficie minima prevista per ogni posteggio, fino al massimo del 50%.
5. Le occupazioni del suolo al mercato sono consentite dal suddetto regolamento dalle ore 6 alle ore 15, e pertanto la tassa è commisurata convenzionalmente per la durata di 9 ore giornaliere per ogni posteggio, salvo che per i posti sorteggiati alle ore 8, la cui durata è fissata in 7 ore giornaliere.
6. L'Ufficio competente trasmette all'Ufficio Tributi la copia dell'autorizzazione /concessione per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio per la determinazione della tassa dovuta.

Art. 17 Concessione di occupazione

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata da questa su richiesta dell'interessato. Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

Nell'atto rilasciato dal Comune sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

L'atto deve, inoltre, contenere l'espressa riserva degli eventuali diritti di terzi, verso i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

E' fatta salva l'osservanza degli artt. 7 e 20 del D. L.vo 30-4-1992 n. 285, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 18 Modalità per la richiesta di occupazione

1. La domanda per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovrà essere indirizzata al Sindaco, e compilata su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio comunale.
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi

spettacoli o trattenimenti pubblici e simili, e dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che l'ufficio riterrà di richiedere per l'istruttoria.

3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

5. La richiesta, diretta al Sindaco, dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico almeno 30 giorni prima dell'inizio previsto, sia per le occupazioni permanenti, che per quelle temporanee. All'atto della presentazione l'ufficio comunicherà il nominativo del responsabile del procedimento.

6. In presenza di deliberazione della Giunta Comunale nella quale, su proposta del Settore Programmazione Pianificazione e Governo del Territorio, vengono individuate le postazioni per l'occupazione con striscioni e standardi pubblicitari, il parere tecnico si ritiene già acquisito. In tali fattispecie le richieste dovranno essere inoltrate all'Ufficio Tributi che registra la prenotazione in base alla data di protocollo e rilascia apposita autorizzazione all'occupazione.

Art. 19 Procedimento

1. Nei successivi 20 giorni l'Ufficio predetto deve trasmettere all'Ufficio Tributi, la richiesta corredata del parere tecnico, indicando eventuali prescrizioni cui la concessione deve essere subordinata.

Il suddetto parere ha carattere obbligatorio ed è vincolante nel merito tecnico.

Il Funzionario Responsabile della Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche, procede alla emissione del provvedimento di autorizzazione o concessione, ovvero ad emettere il provvedimento di diniego, entro i successivi 10 giorni.

Le richieste di occupazione a carattere temporaneo devono essere presentate all'Ufficio di Polizia Municipale per il parere, nei seguenti casi:

a) richieste di occupazione suolo pubblico per lo spettacolo viaggiante;

b) richieste di occupazione di durata non superiore a giorni 1, non connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione.

c) richieste di occupazione in occasione di fiere e festeggiamenti, sagre ecc.

Per le occupazioni di cui sopra, il pagamento è fatto mediante versamento diretto presso l'Ufficio di Polizia Municipale il quale rilascerà ricevuta da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati e presi in carico, oppure tramite bollettino di c/c postale.

Art. 20 Rimborso spese

1. Alle richieste che comportino rilascio di autorizzazione o concessione, dovrà essere allegata la quietanza attestante il versamento dei diritti di segreteria in materia urbanistica, nella misura prevista dalle vigenti tariffe:

2. Al momento del rilascio della concessione del "PASSO CARRABILE", il Comune fornirà apposito cartello segnaletico a spese del concessionario, al costo previsto dalle vigenti tariffe.

Le tariffe dei diritti di segreteria in materia urbanistica e il costo del cartello "PASSO CARRABILE", potranno essere variate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 21 Deposito Cauzionale

1. Per le occupazioni temporanee che comportino la messa in pristino dei luoghi al termine della concessione o autorizzazione, da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustificano, potrà essere richiesto il versamento di un deposito

cauzionale a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento, ovvero la presentazione di polizza fidejussoria a garanzia, a favore del comune.

La restituzione avverrà con emissione di mandato di pagamento esigibile presso la Tesoreria Comunale dopo il visto di "nulla osta" da parte dell'Ufficio Tecnico, ovvero lo svincolo della polizza.

Art. 22

Delimitazione delle occupazioni

1. Il Comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

Art. 23

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo o spazio pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, il permesso di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. Il concessionario è altresì obbligato ad apporre un cartello indicante, la durata dell'occupazione, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

Art. 24

Disciplinare

1. Il disciplinare o il contratto, dovranno prevedere di:

- a) Limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate o che saranno imposte dalla Amministrazione.
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito di autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino il bene, al termine della occupazione;
- g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso; riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per

danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. Il disciplinare di autorizzazione, concessione o il contratto, deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

Art. 25

Revoca delle autorizzazioni o concessioni (art.41 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza interessi.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. la revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.

4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo Messo Comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e a terzi.

Art. 26

Decadenza delle concessioni

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.

c) per l'omesso pagamento della tassa oltre un anno dalla scadenza prevista.

La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla previa contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della legge 7-8-1990 n. 241, con assegnazione di un congruo tempo per le osservazioni.

Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto da pareri occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni.

Per la rimozione delle opere sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 25.

Art. 27

Sospensione delle concessione

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del precedente articolo 25.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Art. 28

Norme per la esecuzione dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infliggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 29

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

Art. 30

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, deve essere presentata al comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando

agli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, compreso il codice fiscale, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

La tassa, se d'importo superiore a €. 258,23 [L. 500.000], può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; Qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del tributo. In mancanza di variazione nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo comma 4.

Il pagamento della tassa, o della prima rata per le occupazioni permanenti e temporanee che si avvalgono del pagamento rateale in base all'entità del tributo risultante, si intende regolarmente effettuato se eseguito entro il mese successivo alla scadenza stabilita per l'approvazione del bilancio e delle misure tariffarie per ciascun anno.

3. Ai sensi dell'art. 18 della legge 23.12.1999 n. 488 per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto da parte di aziende di erogazione di servizi pubblici il versamento della tassa deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 di aprile di ciascun anno.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4 contestualmente al rilascio dell'atto amministrativo ed è dovuta anche per le occupazioni di fatto. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto presso l'Ufficio di Polizia Municipale il quale rilascerà ricevuta da staccarsi da Bollettari preventivamente vidimati e presi in carico.

6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, ovvero che si verificano a carattere ricorrente, la relativa tassa è riscossa in abbonamento, da rinnovare periodicamente per periodo non eccedente all'anno, applicando la riduzione dell'art. 45, comma 8°, del D.L.vo 15-11-1993, n. 507.

In ogni caso il pagamento si effettua per mesi anticipati dell'ammontare stabilito dalla tariffa vigente.

A tale effetto il mese si considera sempre di trenta giorni.

Nel caso di abbonamento che comprenda frazioni di mese, la corrispondente tassa si calcola a trentesimi di tariffa unitaria.

Il pagamento in abbonamento dei posteggi fissi assegnati al mercato settimanale e mercati rionali, sarà effettuato mediante versamento trimestrale a mezzo di bollettino di c/c/p intestato alla Tesoreria Comunale.

Il pagamento dei posteggi fissi assegnati al mercato settimanale e mercati rionali, dati in locazione dai concessionari potrà essere effettuato dall'affittuario con una delle seguenti modalità:

- mediante pagamento diretto c/o l'Ufficio di Polizia Municipale il quale rilascerà ricevuta da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati e presi in carico, applicando alla tariffa prevista dal comma 5 art. 45 del D.lgs. 15.11.93 n.507, la riduzione del 50% per il carattere ricorrente dell'occupazione;
- in abbonamento, previa richiesta all'Ufficio Tributi. In tal caso alla tariffa prevista dal comma 5 art. 45 del D.lgs. 15.11.93 n.507 sarà applicata la riduzione del 50% per il carattere ricorrente dell'occupazione oltre alla riduzione del 50% per durata non inferiore a gg. 15 se del caso.

Per i posti sorteggiati, il pagamento della tassa è assolto con le modalità di cui al secondo periodo del precedente punto 5.

7. Per le occupazioni di suolo pubblico temporaneo l'applicazione della tariffa è effettuata in base a tre fasce orarie distinte nell'arco delle 24 ore, come segue:

1^ FASCIA DALLE ORE 0 ALLE ORE 6

2^ FASCIA DALLE ORE 6 ALLE ORE 15

3^ FASCIA DALLE ORE 15 ALLE ORE 24

Gli importi di ciascuna fascia saranno determinati in fase di approvazione delle tariffe tenendo conto del maggior beneficio ritraibile dal concessionario dall'occupazione effettuata nell'arco della fascia centrale rispetto alle altre 2

8. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di regolamentare ulteriormente la gestione amministrativa per la riscossione della TOSAP sia permanente che temporanea.

Art. 31

Criteri per la individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazioni di riferimento

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico o di conservazione od estrazione delle merci.

Per le merci esposte davanti o nei fianchi degli esercizi, la misura si effettuerà sullo spazio effettivamente occupato rendendo una sola misura massima data dalle merci a terra, oppure da quelle soprastanti ad esse, quando queste dovessero inoltrarsi maggiormente sulla pubblica area o su quella soggetta a servitù pubbliche.

Per chioschi, edicole, casotti ed altri infissi al suolo, la superficie tassabile viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiedi rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.

Per le occupazioni con banchi di vendita al mercato si fa riferimento a quanto disposto dall'art. del presente regolamento.

Per serbatoi di combustibili liquidi da riscaldamento od altri manufatti collocati nel sottosuolo:

La superficie tassabile è quella del poligono determinato dagli sporti massimi del manufatto proiettati sul suolo.

Nella esecuzione di detti lavori qualora vengano cagionati danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in ripristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsare al Comune qualora, nonostante diffidati amministrativamente, non vi provvedano gli utenti.

Ove il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi e impianti è fatto obbligo ai titolari degli stessi, in conformità all'art. 46 comma 2° del D.Lgs. 507/93, di disporre a proprie spese il trasferimento in detti alloggiamenti.

Il contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie di cui al successivo articolo 47 comma 4° del citato D. L.vo 507/93, nella misura massima del 50% della spesa sostenuta dal Comune, va inteso come limite per ogni singolo soggetto che usufruisce del manufatto comunale e comunque tale da non eccedere in caso di pluralità di concessionari il costo complessivo della spesa.

Nella ipotesi di due soggetti concessionari che usufruiscono del manufatto, la spesa complessiva sarà ridotta proporzionalmente fra gli stessi. La manutenzione della galleria grava sulla Amministrazione Comunale.

Art. 32

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

“1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dal D.Lgs. 13.4.1999, n. 112, e successive modificazioni, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile. In alternativa il Comune può far ricorso alla ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.”

Art. 33

Tariffe

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.

2. Allo scopo di favorire la riqualificazione e valorizzazione del centro quale luogo di significativo interesse storico, ambientale, tradizionale e culturale del comune anche attraverso incentivazioni

alla manutenzione, restauro delle facciate esterne e di ristrutturazione edilizia, potranno essere previste agevolazioni/riduzioni/esenzioni dal pagamento della Tassa per le occupazioni del suolo pubblico. Con deliberazione della Giunta Comunale saranno definite le zone e le modalità per l'applicazione delle stesse agevolazioni/riduzioni/esenzioni.

3. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Art. 34

Suddivisione del territorio comunale

(Art. 42, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4 saranno classificate in categorie, sentita la commissione edilizia, con apposita deliberazione consiliare.

2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

Art. 35

Distributori di carburante e di tabacchi

(Art. 48 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi sarà suddiviso in zone con apposita deliberazione consiliare.

Art. 36

Tempi di occupazione

Le concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche sono soggette al pagamento della relativa tassa secondo le norme del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni, e del presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica per fasce orarie. Il tutto da determinarsi in sede di approvazione della tariffa.

In ogni caso essa si applica secondo le tariffe vigenti ed in base alle varie categorie delle strade e delle altre aree pubbliche.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata. Per le occupazioni temporanee la tassa è corrisposta contestualmente al rilascio del permesso di concessione ed è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

La riduzione spettante per occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.lgs. n. 507/93 e successive modificazioni, si applica quando la durata risulti dall'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 37

Esenzioni

(Art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stata stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

h) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

i) le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati; (ex art. 3, comma 67 L. 549/95).

2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

3. Dal 01.01.1998 sono escluse dalla tassazione le occupazioni effettuate con tende e simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Art. 38 Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, con le modalità di cui al D.Lgs. 31.12.92 n. 546.

Art. 39 Sanzioni e interessi

“1. Alle violazioni relative alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e successive integrazioni e aggiunte.

2. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento, si applica il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.”

3. Per l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi moratori si rinvia, altresì, agli art. 10 e 11 della legge n. 212/2000.”

Art. 40 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Oltre alle sanzioni previste nel precedente art. 39 vengono stabilite le seguenti sanzioni:
- per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di €.25,82 e massima di €. 258,23.

Art. 41

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata di ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 42

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, alle speciali norme legislative vigenti in materia, nonché al regolamento comunale per la disciplina delle entrate, approvato con deliberazione CC n. 123 del 29.12.1998 e successive modificazioni.

Art. 43

Pubblicità del Regolamento

Abrogato

Art. 44

Variazioni del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge, e nelle forme previste dall'art. 4/bis del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 45

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'1.1.2001.